

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**MODULO I****Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione	16 ottobre 2023	
Periodo temporale di vigenza	Fino a sottoscrizione di nuovo accordo in materia	
Composizione della delegazione trattante	<p>Delegazione trattante di Parte Pubblica: Direttore Amministrativo (con funzione di Presidente), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttore SC Direzione medica, Direttore SC Gestione e sviluppo delle risorse umane.</p> <p>Delegazione trattante di parte sindacale delle aree dirigenziali: AREA SANITA': le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale dell'area sanità sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL, sottoscritto in data 19.12.2019: ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, CIMO, FASSID, FP CGIL, FESMED, FVM, FEDERAZIONE CISL MEDICI, UIL FPL</p> <p>AREA FUNZIONI LOCALI: le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale dell'area funzioni locali sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL, sottoscritto in data 17.12.2020: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FEDIR SANITA', DIREL, DIRER, UNSCP</p> <p>Le organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, FASSID, FP CGIL, CISL FP, FEDIR SANITA'</p>	
Soggetti destinatari	Personale delle aree dirigenziali dell'ASST Papa Giovanni XXIII	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Accordo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 per l'installazione del sistema di videosorveglianza nella nuova sede di Via Nini da Fano.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della	È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data <u>18.10.2023</u>
	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Ai sensi del D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 113/2021, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ricomprende i seguenti strumenti di programmazione: il Piano della performance, il Piano triennale delle azioni positive, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), Piano formativo e il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. Con deliberazione n. 153 del 31.01.2023, successivamente integrata con deliberazione n. 466 del 29.03.2023 è stato adottato il “Piano integrato di attività e organizzazione 2023–2025 dell’ASST Papa Giovanni XXIII”.
	Il Piano integrato di attività e organizzazione è pubblicato ai sensi dell’art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull’home page dell’Azienda, in specifica sezione “Amministrazione Trasparente”.
	La Relazione della Performance anno 2022, adottata con delibera n. 935 del 28/06/2023, è stata validata ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni in data 14/06/2023 ed è stata pubblicata entro il 30 giugno 2023 nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”.

MODULO II**Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)****a) Illustrazione del contratto**

Premesso che i sistemi di videosorveglianza installati presso l’ASST Papa Giovanni XXIII sono finalizzati esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Azienda;
- preservare la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei parenti che accedono e sostano nei locali dell’Azienda;
- acquisire prove per le indagini dell’autorità giudiziaria.

Atteso che nella nuova unità immobiliare di proprietà dell’ASST Papa Giovanni XXIII ubicata a Bergamo, in Via Nini da Fano, destinata ad accogliere i corsi di laurea, si rende necessaria l’installazione di un sistema di videosorveglianza, ragion per cui al fine di perseguire le suindicate finalità, l’ASST Papa Giovanni XXIII - nel rispetto di quanto statuito all’art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori - ha avviato con le rappresentanze sindacali un tavolo di confronto conclusosi con la sottoscrizione in data 16.10.2023 di un accordo che la presente relazione intende illustrare.

Si rammenta infatti che a tenore dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori “*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...)*”.



Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

In detta sede l'azienda ha allegato all'accordo dettagliate planimetrie del sistema di videosorveglianza da installare nel nuovo complesso aziendale dalle quali si evince il posizionamento di n. 44 rivelatori volumetrici antintrusione nonché il loro relativo campo di inquadratura.

In conformità al vigente regolamento aziendale sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, la delegazione trattante di parte pubblica ha precisato quanto segue:

- gli impianti aziendali saranno realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non saranno dotati di captazione audio e non esisterà alcuna video analisi;
- l'azienda conserverà le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (d. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza sarà pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso sarà consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Ed ancora, l'azienda ha riferito alle rappresentanze sindacali quanto segue:

1. di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento dei dati personali non necessario in rapporto alle finalità di cui in premessa;
2. che la raccolta dei dati avverrà nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi
3. di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro nonché quelle che verranno adottate in futuro dalla medesima Autorità;
4. di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151.

Alla luce delle premesse sopra dettagliatamente descritte, visto l'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970, l'Azienda e le organizzazioni sindacali hanno proceduto alla sottoscrizione del previsto accordo, i cui termini vengono di seguito riportati:

1. l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
2. per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
3. sono rispettate le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;



Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

4. l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche.

b) Altre informazioni

Il presente accordo attiene esclusivamente ad istituti di parte normativa, non comporta quindi alcun utilizzo di risorse dei fondi contrattuali.

c) Effetti abrogativi impliciti

L'accordo non prevede effetti abrogativi impliciti.

Con riferimento agli elementi di cui al **Modulo II, lett. d), e) e f)** degli schemi della Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si specifica che gli stessi non risultano inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

g) Altre informazioni

Nulla da esporre

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'accordo oggetto della presente relazione non comporta alcuna ricaduta sulle risorse dei fondi contrattuali del personale del comparto sanità.

Ne consegue che i moduli previsti dallo schema del Ministero vengono completati con la forma "parte non pertinente":

Modulo I – La Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

Modulo IV – Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione.

Il Direttore

SC Gestione e sviluppo delle risorse umane

Dr. ssa Angela Colicchio

Bergamo, 17 ottobre 2023

Il responsabile del procedimento: dr. ssa Laura Facchinetti

